Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce

Via Giovanni Paolo II, 3 – 73100 Lecce

Pec: ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it

Attività di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

26 novembre 2025

Relatori:

Dott.ssa Stefania MAPPA

Ing. Vincenzo RUSSO

Attività di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- ✓ **L'istituto della cd. Patente a crediti**
- ✓ Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025
- ✓ La disciplina del lavoro in locali sotterranei o semisotterranei ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. N. 81/2008 così come modificato dalla L. n. 203/2024.

L'istituto della cd. Patente a crediti

Riferimenti normativi

1. Riferimenti Normativi Primari

- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – TUSSL):
  - **Articolo 27**: Questo è l'articolo fondamentale che disciplina il "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti", ovvero la Patente a Crediti. È stato introdotto e modificato in particolare dal **Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19** (Decreto PNRR 4), convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56.
- **Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132** (Regolamento attuativo):
  - Questo Decreto interministeriale stabilisce le **modalità di presentazione della domanda** per il conseguimento della patente, i suoi **contenuti informativi**, i **criteri per l'attribuzione dei crediti aggiuntivi** (fino a un massimo di 100), e il **procedimento di sospensione cautelare** della stessa.
- **Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159** (Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile):
  - Rende il sistema della Patente a Crediti **più severo, immediato nelle decurtazioni (soprattutto per il lavoro irregolare) e integrato con nuovi strumenti di tracciabilità digitale** per elevare gli standard di sicurezza nei cantieri.

2. Circolari, Note e Decreti Direttoriali dell'INL

- **Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024:**
  - Contiene le **prime indicazioni operative** sull'applicazione dell'Articolo 27 e del D.M. n. 132/2024, fornendo chiarimenti sulle imprese e i lavoratori autonomi tenuti al possesso della patente a crediti e sull'applicazione del regime transitorio (fino al 31 ottobre 2024) per l'invio dell'autocertificazione.
- **Nota INL n. 9326 del 9 dicembre 2024:**
  - Si concentra sul **regime sanzionatorio** connesso alla Patente a Crediti, specificando in particolare l'applicazione delle sanzioni (inclusa la sospensione) e chiarendo che il committente o responsabile dei lavori deve verificare il possesso del titolo abilitante (PAC con almeno 15 crediti o attestazione SOA) solo al **momento dell'affidamento**.
- **Decreto Direttoriale INL n. 43/2025:**
  - Ha definito le **regole di accesso** alla piattaforma digitale per la Patente a Crediti (PaC).
- **Nota INL n. 964 del 4 giugno 2025:**
  - Fornisce chiarimenti in merito al disconoscimento della natura autonoma di un rapporto di lavoro con una Ditta individuale artigiana e le implicazioni sull'applicazione della sanzione prevista in relazione alla PAC.
- **FAQ (Frequently Asked Questions) dell'INL:**
  - L'Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica periodicamente sul proprio sito degli aggiornamenti alle FAQ, che sono uno strumento essenziale per chiarire dubbi operativi su aspetti come l'ambito di applicazione, le attività escluse (mere forniture o prestazioni intellettuali), le modalità di rilascio e la verifica dei requisiti.

Cos'è la Patente a Crediti

La patente a crediti è un documento digitale rilasciato dall'INL, introdotto dal **Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19** (Decreto PNRR 4), convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha modificato l'art. 27 del D. Lgs 81/08.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad ***esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale***.

Sono esenti le imprese con attestazione SOA con classifica III o maggiore.

Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente sono normate dal **Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132.**

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti.

Requisiti per l'ottenimento della Patente a Crediti

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**CCIAA**);

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli **obblighi formativi** previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (**DURC**);

d. possesso del documento di valutazione dei rischi (**DVR**), nei casi previsti dalla normativa vigente;

e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente(**DURF**);

f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**), nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'istituto della cd. Patente a crediti

Crediti ottenibili

Crediti per Storicità Aziendale (Art. 5, c. 2, D.M. 132/2024) – MAX 10

Requisito Specifico	Crediti	Riferimento Allegato
Iscrizione C.C.I.A.A. da 5 a 10 anni	3	Punto 1
Iscrizione C.C.I.A.A. da 11 a 15 anni	5	Punto 2
Iscrizione C.C.I.A.A. da 16 a 20 anni	8	Punto 3
Iscrizione C.C.I.A.A. oltre 20 anni	10	Punto 4

Crediti per Sistemi, Modelli, Formazione sulla Sicurezza e Investimenti Tecnologici (Art. 5, c. 4, lett. a, D.M. 132/2024) – MAX 30

Requisito Specifico	Crediti	Riferimento Allegato
Possesso certificazione SGSL conforme a **UNI EN ISO 45001**	5	Punto 5
Asseverazione del **Modello di Organizzazione e Gestione della Salute e Sicurezza (MOG-SSL)** conforme art. 30 D.Lgs. 81/08	4	Punto 6
Adozione del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** (al posto di procedure standardizzate)	3	Punto 12
Almeno due visite in cantiere del **medico competente** affiancato da RLST o RLS	2	Punto 13
Formazione Aggiuntiva: Partecipazione di almeno 1/3 dei lavoratori ad almeno 4 corsi aggiuntivi in 3 anni	6	Punto 7.i)
Formazione Aggiuntiva: Se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri (aggiuntivi ai precedenti 6)	2	Punto 7.ii)
Certificazione di partecipazione del **Mastro Formatore Artigiano** ad addestramento/formazione pratica in cantiere	3	Punto 8
Investimenti Tecnologici: Acquisto di soluzioni avanzate, tra **€5.000,00** e **€25.000,00**	1	Punto 9
Investimenti Tecnologici: Acquisto di soluzioni avanzate, tra **€25.000,01** e **€50.000,00**	3	Punto 10
Investimenti Tecnologici: Acquisto di soluzioni avanzate, superiori a **€50.000,01**	6	Punto 11

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

L'istituto della cd. Patente a crediti

Crediti ottenibili

Qualifiche e Standard Contrattuali (Art. 5, c. 4, lett. b, D.M. 132/2024) – MAX 10

Requisito Specifico	Crediti	Riferimento Allegato
Dimensione Organico (totale massimo 4):		
Imprese fino a 15 dipendenti	1	Punto 14
Imprese da 16 a 50 dipendenti	2	Punto 15
Imprese oltre 50 dipendenti	4	Punto 16
Possesso della qualifica di **Mastro Formatore Artigiano**	2	Punto 17
Certificazione **SOA di I classifica**	1	Punto 18
Certificazione **SOA di II classifica**	2	Punto 19
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati (D.Lgs. 276/03)	2	Punto 20
Consulenza e monitoraggio con esito positivo degli Organismi Paritetici	2	Punto 21
Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri	2	Punto 22
Riconoscimento dell'incentivo Cassa Edile/Edilcassa per operai al primo livello	2	Punto 23
Possesso dei requisiti reputazionali (Art. 109 D.Lgs. 36/23)	2	Punto 24
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative	2	Punto 25

Buona Condotta (Art. 5, c. 3, D.M. 132/2024) – MAX 20

Requisito Specifico	Crediti	Riferimento Allegato
Riconosciuto per ogni biennio **senza provvedimenti** di decurtazione definitiva.	+1/biennio	

L'istituto della cd. Patente a crediti

Decurtazione Crediti per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

N.	Fattispecie di Violazione	Crediti Decurtati
1	Omessa elaborazione del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**	5
2	Omessa elaborazione del **Piano di emergenza ed evacuazione**	3
3	Omessi **formazione e addestramento** dei lavoratori	2
4	Omessa costituzione del **Servizio di Prevenzione e Protezione** o nomina del relativo responsabile (RSPP)	3
5	Omessa elaborazione del **Piano Operativo di Sicurezza (POS)**	3
6	Omessa fornitura del **Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto**	2
7	Mancanza di **protezioni verso il vuoto**	3
8	Mancata installazione delle **armature di sostegno** in caso di scavi	2
9	Lavori in prossimità di **linee elettriche** in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee	2
10	Presenza di **conduttori nudi in tensione** in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee	2
11	Mancanza di **protezione contro i contatti diretti e indiretti**	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla **rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori con rischio di esposizione all'**amianto**	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di **ordigni bellici** inesplosi	3
15	Omessa valutazione del **rischio biologico** e da **sostanze chimiche**	3
16	Omessa individuazione delle **zone controllate o sorvegliate** (ex D.Lgs. 101/20)	3
17	Omessa valutazione del **rischio di annegamento**	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a **lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie**	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di **esplosivi**	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in **ambienti confinati o sospetti di inquinamento**	2

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei **provvedimenti definitivi emanati** nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

L'istituto della cd. Patente a crediti

Decurtazione Crediti per Lavoro Nero e Post evento

N.	Fattispecie di Violazione	Crediti Decurtati fino al 31/12/2025 (Prima del D.L. 159/2025)	Crediti Decurtati dal 01/01/2026 (Secondo il D.L. 159/2025)	Note
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 12/2002 (c.d. **Lavoro Nero fino a 30 giorni**)	1 (per ciascun lavoratore)	**5 (per ciascun lavoratore) (indipendentemente dal periodo di lavoro irregolare)**	**Modifica cruciale:** Aumento della decurtazione, applicabile dal 1° gennaio 2026.
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. b), D.L. 12/2002 (c.d. **Lavoro Nero da 31 a 60 giorni**)	2 (per ciascun lavoratore)	**SOPPRESSO**	Soppressa dal D.L. 159/2025 dal 1° gennaio 2026.
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), D.L. 12/2002 (c.d. **Lavoro Nero oltre i 60 giorni**)	3 (per ciascun lavoratore)	**SOPPRESSO**	Soppressa dal D.L. 159/2025 dal 1° gennaio 2026.
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3, comma 3-quater, D.L. 12/2002 (**lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa, beneficiari di reddito di cittadinanza, ecc..**)	1 (in aggiunta ai punti 21-22-23)	1 (in aggiunta al punto 21)	Nessuna modifica (fatti salvi i riferimenti soppressi ai nn. 22 e 23 dal 1° gennaio 2026.).
25	Infortunio con **inabilità temporanea assoluta** (> 60 giorni)	5	5	Nessuna modifica.
26	Infortunio con **inabilità permanente parziale** al lavoro	8	8	Nessuna modifica.
27	Infortunio con **inabilità permanente assoluta** al lavoro	15	15	Nessuna modifica.
28	Infortunio **mortale**	20	20	Nessuna modifica.
29	**Malattia professionale** di lavoratore dipendente dell'impresa	10	10	Nessuna modifica.

Dal 1° Gennaio è introdotto dall'art. 3, comma 4, lett. a) 1) del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, il comma 7-bis all'art. 27 del D.Lgs 81/08 «*Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numero 21, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza(...).*»

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Regime sanzionatorio

Imprese e lavoratori autonomi

Ai sensi del comma 10 dell'art. 27 "*la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (...)*"

Il comma 11 dell'art. 27 introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti. Il legislatore ha, infatti, previsto una **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori** e, comunque, non inferiore ad **euro 12.000** (così modificata dal Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159), non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (ma la sanzione amministrativa è determinata ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 pari ad un terzo).

Inoltre, il personale ispettivo procede, con gli effetti previsti dall'art. 650 c.p., ad allontanare l'impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento.

Il comma 11 prevede, infine, l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.

Committente

L'art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 19/2024, prevede che il committente o il responsabile dei lavori **verifica il possesso della patente** o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA.

L'istituto della cd. Patente a crediti

Provvedimento cautelare di sospensione della Patente

Ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 «*se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la **morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale**, l'Ispettorato nazionale del lavoro **può sospendere**, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi(...).*»

Per poter applicare il provvedimento di sospensione deve essere imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente **almeno il titolo di colpa grave**.

Revoca della Patente

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 «*la patente è revocata in caso di **dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti** (...), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (...)*»

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Attività di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- ✓ L'istituto della cd. Patente a crediti
- ✓ **Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025**
- ✓ La disciplina del lavoro in locali sotterranei o semisotterranei ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. N. 81/2008 così come modificato dalla L. n. 203/2024.

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

Finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Entrata in vigore 24 Maggio 2025

↓

Periodo di transitorietà di 1 anno.

↓

24 Maggio 2026

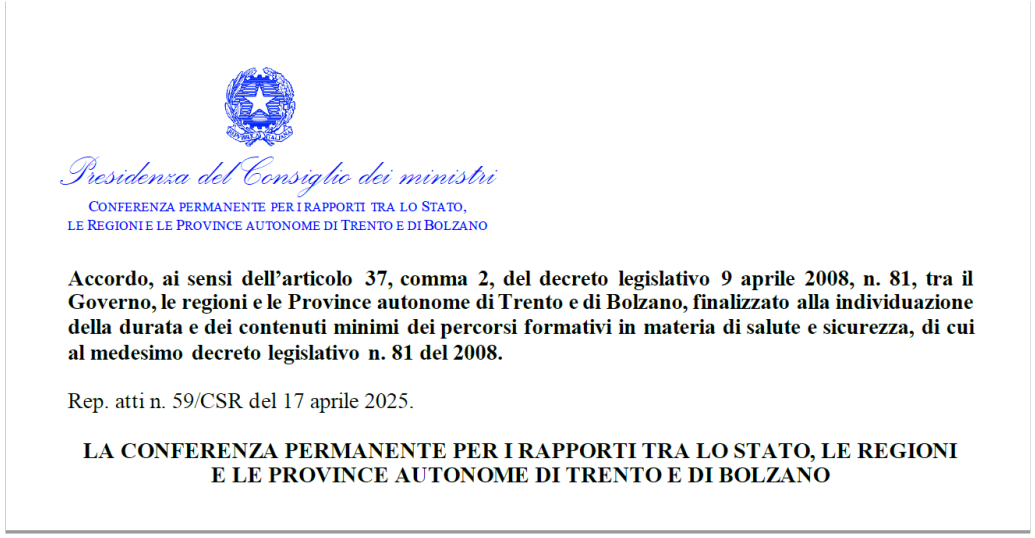

Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

Natura **regolativa** e **vincolante** che disciplina in maniera unitaria la formazione OBBLIGATORIA in materia di SSL

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

L'accordo disciplina tutti i percorsi formativi organizzandoli in un **corpo unitario:**

- ✓ Organizzazione dei corsi;
- ✓ Contenuti minimi standardizzati e durata minima;
- ✓ Modalità di erogazione (e-learning, in presenza, video conferenza sincrona, blended, addestramento);
- ✓ Verbale delle verifiche finali dell'apprendimento;
- ✓ Attestati;
- ✓ Fascicolo del corso e durata di conservazione;
- ✓ Obblighi di aggiornamento periodico;
- ✓ Requisiti minimi dei soggetti formatori e dei docenti;
- ✓ Sistemi di controllo e vigilanza da parte delle Regioni, delle Provincie autonome e degli organi ispettivi.

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI

(art.20 c.2 lett.h; Art. 37c.1 D.Lgs.81/08 s.m.i.)

Obblighi formativi dei lavoratori (*)				
Classe di rischio	**Formazione generale**	**Formazione specifica**	**Durata totale**	**Esempio di settori (ASR 2025 – All. IV)**
Bassa	4 ore	4 ore	8 ore	Uffici, Commercio, Servizi, Attività di famiglie e convivenze
Media	4 ore	8 ore	12 ore	Agricoltura, Trasporto e Magazzinaggio, Sanità e assistenza sociale, Istruzione
Alta	4 ore	12 ore	16 ore	Estrazione mineraria, Costruzioni (**), Industria, Chimica, Sanità e assistenza sociale

(*) La formazione generale (4 ore) è identica per tutte le classi di rischio, mentre varia la durata della formazione specifica, aumentando proporzionalmente al livello di rischio dell'attività svolta.
(**) Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell'ambito del progetto nazionale «16ore-MICS» (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da Formedil (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione generale e specifica di cui all'ASR 2025.

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI

Lavoratore neo assunto
Art.37 c.4 D.Lgs.81/08 smi

La formazione e, ove previsto,l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Lavoratore somministrato
Art.35 c.4 D.Lgs.81/15

Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

OBBLIGHI FORMATIVI DEL PREPOSTO

(art.19 c.1 lett.g; art. 37c.1 D.Lgs.81/08 s.m.i.)

Obblighi formativi del preposto	
Aspetto della formazione	**Requisiti**
Durata minima formazione iniziale	12 ore (in precedenza 8 ore)
Prerequisito	Aver completato la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori
Articolazione corso iniziale	4 moduli tematici obbligatori
Modulo giuridico-normativo	Obblighi e responsabilità del preposto
Modulo organizzativo	Gestione e organizzazione della sicurezza
Modulo tecnico	Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività
Modulo comunicativo	Tecniche di comunicazione e leadership
Modalità di erogazione	Esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona; e-learning non ammesso
Verifica finale	Obbligatoria, tramite test o colloquio, con redazione di verbale
Aggiornamento periodico *Periodicità*	Ogni 2 anni (in precedenza ogni 5 anni)
Aggiornamento periodico *Durata minima*	6 ore
Aggiornamento *Contenuti*	Devono riflettere cambiamenti organizzativi, normativi o tecnici, con attenzione agli aspetti pratici
Aggiornamento *Modalità di erogazione*	Come per la formazione iniziale: solo presenza o videoconferenza sincrona; e-learning non ammesso
Obbligo transitorio	I preposti che hanno completato la formazione o l'ultimo aggiornamento da più di 2 anni alla data di entrata in vigore dell'Accordo (24 maggio 2025) devono effettuare l'aggiornamento entro il 24 maggio 2026

Questo percorso formativo **è valido**
Anche ai fini degli obblighi del preposto
nei cantieri temporanei e mobili
(art.97 c.3ter, D.lgs.81/08)

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

OBBLIGHI FORMATIVI DEL DIRIGENTE

(art.18 c.1 lett.l; art. 37c.1 D.Lgs.81/08 s.m.i.)

Confronto formazione dirigenti - Accordo Stato-Regioni 2011 *vs* Accordo Stato-Regioni 2025		
Aspetto della formazione	**ASR 2011**	**ASR 2025**
Durata minima del corso base	16 ore	12 ore
Modulo aggiuntivo "cantieri"	Non previsto	6 ore aggiuntive per dirigenti di imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili *(art. 97, c. 3-ter, D.Lgs. n. 81/2008)*
Modalità di erogazione	In presenza, videoconferenza sincrona, e-learning	In presenza, videoconferenza sincrona, e-learning
Contenuti del corso	Normativo-giuridico Gestione e organizzazione Rischi e valutazione Comunicazione e consultazione	Giuridico Normativo Gestione e organizzazione della sicurezza Compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro Comunicazione, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori
Verifica finale	Non sempre obbligatoria	Obbligatoria: test o colloquio con verbale
Aggiornamento	Ogni 5 anni, minimo 6 ore	Ogni 5 anni, minimo 6 ore
Requisiti dei docenti	D.M. 6 marzo 2013	D.M. 6 marzo 2013 con specifiche su competenze metodologiche
Valutazione dell'efficacia della formazione	Non esplicitamente prevista	Obbligatoria durante l'attività lavorativa

Il percorso formativo è progettato per accrescere la consapevolezza del dirigente rispetto al proprio ruolo al fine di **contribuire concretamente** all'organizzazione della prevenzione aziendale

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

OBBLIGHI FORMATIVI DEL DATORE DI LAVORO

Confronto degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro				
Tipologia obbligo formativo	**ASR 2011**	**ASR 2012**	**ASR 2025**	**Modalità di erogazione formazione (ASR 2025)**
Formazione del datore di lavoro (non RSPP) in materia di salute e sicurezza (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)	Non prevista	Non prevista	Introdotto obbligo per tutti i datori di lavoro: modulo base 16 h. generali + ulteriori 6 h. (eventuali) per modulo aggiuntivo "cantieri". Aggiornamento quinquennale di almeno 6 h.	Presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning
Formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (art. 34 D.Lgs. n. 81/2008)	Obbligatoria. Durata variabile in base al rischio (basso: 16 h., medio: 32 h., alto: 48 h.). Aggiornamento quinquennale.	Conferma e precisa requisiti minimi, aggiornamenti, modalità didattiche (anche e-learning). Nessuna modifica sostanziale.	Modulo comune 8 h. più da 12-16 h. relativi ai moduli integrativi obbligatori per settori particolari; Aggiornamento con cadenza quinquennale o biennale (rischio alto) della durata minima di 8 h.	Presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning
Verifica dell'efficacia della formazione erogata dal datore di lavoro	Non prevista	Non prevista	Prevista. Obbligo di valutazione tramite questionari, osservazione comportamentale, confronto con indicatori infortunistici aziendali	

Sviluppare una piena consapevolezza delle responsabilità connesse alla propria funzione.

Per chi opera come **impresa affidataria** nei cantieri temporanei o mobili, un modulo integrativo specifico di almeno **6 ore**

Il **DL/RSPP** può agire come **docente** ma **solo** per il proprio personale

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

FORMAZIONE CSP/CSE – ASPP/RSPP

(art.98 c.2 all. XIV ; art. 32 D.Lgs.81/08 smi)

Ulteriori figure professionali per le quali è prevista una formazione specifica, obbligatoria e aggiornata (ASR 2025)				
Figura professionale	**Durata corso(minima)**	**Contenuti principali**	**Aggiornamento**	**Note**
Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (All. XIV D.Lgs. n. 81/08)	120 ore	Normativa cantieri, rischi specifici, PSC/POS, ruoli e responsabilità	Ogni 5 anni (40 ore)	Obbligo per cantieri temporanei o mobili; Prevista verifica finale obbligatoria

Formazione obbligatoria ASPP e RSPP - ASR 2025			
Figura professionale	**Formazione Iniziale (minima)**	**Aggiornamento**	**Frequenza aggiornamento**
ASPP	Moduli A + B • modulo A: 28 ore • modulo B (base): 48 ore Sono previsti, inoltre, moduli B specifici in base al settore ATECO	20 ore	Ogni 5 anni
RSPP	Moduli A + B + C • modulo A: 28 ore • modulo B (base): 48 ore Sono previsti, inoltre, moduli B specifici in base al settore ATECO • modulo C: 24 ore	40 ore	Ogni 5 anni
N.B.: la durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali. Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell'arco temporale del quinquennio.			

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI

(art.73 c.5 all. XIV D.Lgs.81/08 smi – art.2 lett.d D.P.R.177/2011)

Ulteriori figure professionali per le quali è prevista una formazione specifica, obbligatoria e aggiornata (ASR 2025)

Figura professionale	Durata corso(minima)	Contenuti principali	Aggiornamento	Note
Lavoratori, datori di lavoro e autonomi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (all'art. 2, *lett. d)*, D.P.R. n. 177/2011)	12 ore	Rischi specifici, DPI, emergenze, esercitazioni pratiche	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Parte teorica + pratica obbligatoria, uso DPI III cat., gestione emergenze
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (con/senza stabilizzatori) (*)	8 ore (una tipologia), 10 ore (entrambe), 12 ore se moduli separati	Tipologie, DPI, controlli pre-uso, manovre	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Moduli pratici differenziati, prova finale obbligatoria
Operatori gru per autocarro (*)	12 ore	Stabilizzazione, movimentazione carichi	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Con esercitazione, prova finale obbligatoria
Operatori gru a torre (*)	18 ore (una tipologia), 24 ore (entrambe)	Tipologie, rischi uso, segnaletica, pratica	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Teoria + pratica con verifica finale obbligatoria
Operatori carrelli elevatori semoventi (*)	Da 12 a 20 ore (a seconda del tipo di carrello)	Controlli, guida sicura, manutenzione	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Teoria + pratica con verifica finale obbligatoria
Operatori di gru mobili (*)	14 ore (gru autocarrata o semoventi); 22 ore (gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	Normativa, componenti, uso corretto, manovre	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Teoria + pratica con verifica finale obbligatoria
Operatori trattori agricoli/forestali (*)	8 ore (solo ruote o solo cingoli); 13 ore (entrambi);	Guida sicura, ribaltamento, manutenzione	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Teoria + pratica con verifica finale obbligatoria

Ulteriori figure professionali per le quali è prevista una formazione specifica, obbligatoria e aggiornata (ASR 2025)

Figura professionale	Durata corso(minima)	Contenuti principali	Aggiornamento	Note
Operatori macchine movimento terra (*)	Da 10 a 16 ore (a seconda del tipo di escavatore)	Funzionamento, sicurezza, esercitazione	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Teoria + pratica con verifica finale obbligatoria
Operatori pompe per calcestruzzo (*)	14 ore	Normativa, rischi, emergenze	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Teoria + pratica con verifica finale obbligatoria
Addetti carro raccogli frutta (*)	8 ore	Movimentazione verticale, stabilità, DPI, emergenze	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Teoria + pratica con verifica finale obbligatoria
Addetti conduzione caricatori movimentazione materiali (*)	8 ore	Rischi specifici, uso in sicurezza, DPI, movimentazione	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Teoria + pratica con verifica finale obbligatoria
Addetti carriponte (*)	Da 10 a 11 ore (a seconda del tipo di carroponte)	Normativa, comandi, movimentazione	Ogni 5 anni (4 ore parte pratica)	Teorico-pratico con verifica finale obbligatoria

(*) Corsi per l'abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all'art. 73, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008; L'abilitazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro si intende acquisita con il superamento delle verifiche. Ogni operatore nel corso del modulo pratico dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura per la quale sarà abilitato. L'acquisizione dell'abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del TUSL.

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Nella Parte VI del nuovo ASR 2025 : … **pianificazione di controlli sia** sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Con l'atto di cui al punto 1 parte I del presente accordo saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo…

CONTROLLI FORMALI

Ad. Es: mancata conformità a quanto previsto dall'Accordo in termini di durata, contenuti minimi, modalità di erogazione (presenza/e-learning/blended), requisiti dei docenti, verifica dell'apprendimento; accertata l'assenza della «prova pratica» e/o «esercitazione»…

CONTROLLI SOSTANZIALI

Ad. Es: accertata la mancanza della coerenza tra la formazione erogata e il contesto aziendale, nonché alla valutazione dei rischi…

Accertate inadempienze o irregolarità gli Organi di Vigilanza potranno DISCONOSCERE gli attestati e quindi la formazione erogata

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Adempimento	Precetto	Sanzione prevista in caso di violazione
Art. 17, c. 1 *lett. b)*, D.Lgs. n. 81/2008	Il datore di lavoro deve designare il responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi; L'omessa formazione fa decadere l'RSPP dal ruolo, rendendolo non più qualificato e, di conseguenza, le nomine diventano prive di efficacia	Art. 55, c. 1, *lett. b)* D.Lgs. n. 81/2008: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro Violazione prescrivibile *ex* art. 301, D.Lgs. n. 81/2008
Art. 34, c. 2, D.Lgs. n. 81/2008	Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del Servizio prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008; L'omessa formazione fa decadere l'RSPP dal ruolo, rendendolo non più qualificato e, di conseguenza, il ruolo perde efficacia	Art. 55, c. 1, *lett. b)* D.Lgs. n. 81/2008: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro Violazione prescrivibile *ex* art. 301, D.Lgs. n. 81/2008
Art. 36 D.Lgs. n. 81/2008 - Informazione ai lavoratori	Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46; • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; • sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose82 sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate	Art. 55, c. 5, *lett. c)* D.Lgs. n. 81/2008 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro Violazione prescrivibile *ex* art. 301, D.Lgs. n. 81/2008
Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008: Formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti	Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche; Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'ASR; Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi; Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi	Art. 55, c. 5, *lett. c), e 6-bis,* D.Lgs. n. 81/2008: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro; Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati; Violazione prescrivibile *ex* art. 301, D.Lgs. n. 81/2008

Art.14 All.1 del D.Lgs.81/08 smi

...mancata formazione
e addestramento dei lavoratori nei seguenti casi:

- art. 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
- art. 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito);
- art. 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
- art. 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
- art. 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

Responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs.231/01 in caso di infortuni gravi o mortali

Difatti, in presenza di un infortunio grave o mortale riconducibile a una carenza formativa, la condotta omissiva può costituire il reato presupposto di lesioni personali colpose o omicidio colposo, con conseguente applicabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, qualora il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione e in assenza di un adeguato Modello di organizzazione e gestione

Attività di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- ✓ L'istituto della cd. Patente a crediti
- ✓ Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025
- ✓ **La disciplina del lavoro in locali sotterranei o semisotterranei ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. N. 81/2008 così come modificato dalla L. n. 203/2024**

Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 81/2008** e smi - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL);
- **Legge 203/2024** (pubblicata il 28 dicembre 2024 e entrata in vigore il 12 gennaio 2025)
- **Nota INL n. 811/2025** del 29/01/2025 – «*Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni.*»
- **Nota INL n. 5945/2025** del 08/07/2025 – «*Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli*»

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

La disciplina del lavoro in locali sotterranei o semisotterranei ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. N. 81/2008 così come modificato dalla L. n. 203/2024

Modifiche introdotte

Art. 65	Fino al 11/01/2025	Dal 12/01/2025
Comma 1	È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei	È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
Comma 2	In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari **esigenze tecniche.** In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima	In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni **non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi**, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le **idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.**
Comma 3	L'organo di vigilanza **può consentire** l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.	Il datore di lavoro **comunica** tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando **adeguata documentazione**, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati **trascorsi trenta giorni** dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

La disciplina del lavoro in locali sotterranei o semisotterranei ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. N. 81/2008 così come modificato dalla L. n. 203/2024

Definizioni

Piano interrato e seminterrato

- Regolamento edilizio-tipo
- vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza
- esenzioni
  - Servizi tecnici
  - Locali a basso fattore di occupazione
- divieti
  - emissione di agenti nocivi
  - *requisiti di cui all'allegato IV*
  - *aerazione, illuminazione, microclima*

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Definizioni

Sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento, tenuto conto anche dell'Intesa tra Governo, Regioni e Comuni circa l'adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che considera:

- **Piano interrato:** piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
- **Piano seminterrato:** piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

il **regolamento edilizio-tipo** non è stato uniformemente recepito su tutto territorio nazionale

La Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l'individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, deve fare riferimento al **vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza**.

Si rappresenta, inoltre, che i **servizi tecnici** (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, etc.) e tutti i **locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno),** considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente siano da **ritenersi esentati** dalla presentazione della Comunicazione in deroga ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.

Divieti

Non è possibile presentare la comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 se le attività lavorative comportano **l'emissione di agenti nocivi**, come ad esempio (elenco non esaustivo):

- verniciatura
- processi di saldatura
- uso di minerali a spruzzo
- uso di solventi e collanti non ad acqua
- ricarica di batterie
- lavorazione di materie plastiche a caldo
- officine con prova motori
- falegnamerie
- tinto-lavanderie
- sviluppo e stampa
- Tipografia

La comunicazione non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano "*rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima*"

Si precisa che è possibile utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei per le lavorazioni sopra indicate purché il *datore di lavoro dichiari, nella relazione, che la lavorazione non darà luogo "all'emissione di agenti nocivi"* (es. ciclo chiuso, valutazione preliminare di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, etc.).

Iter comunicazione in deroga

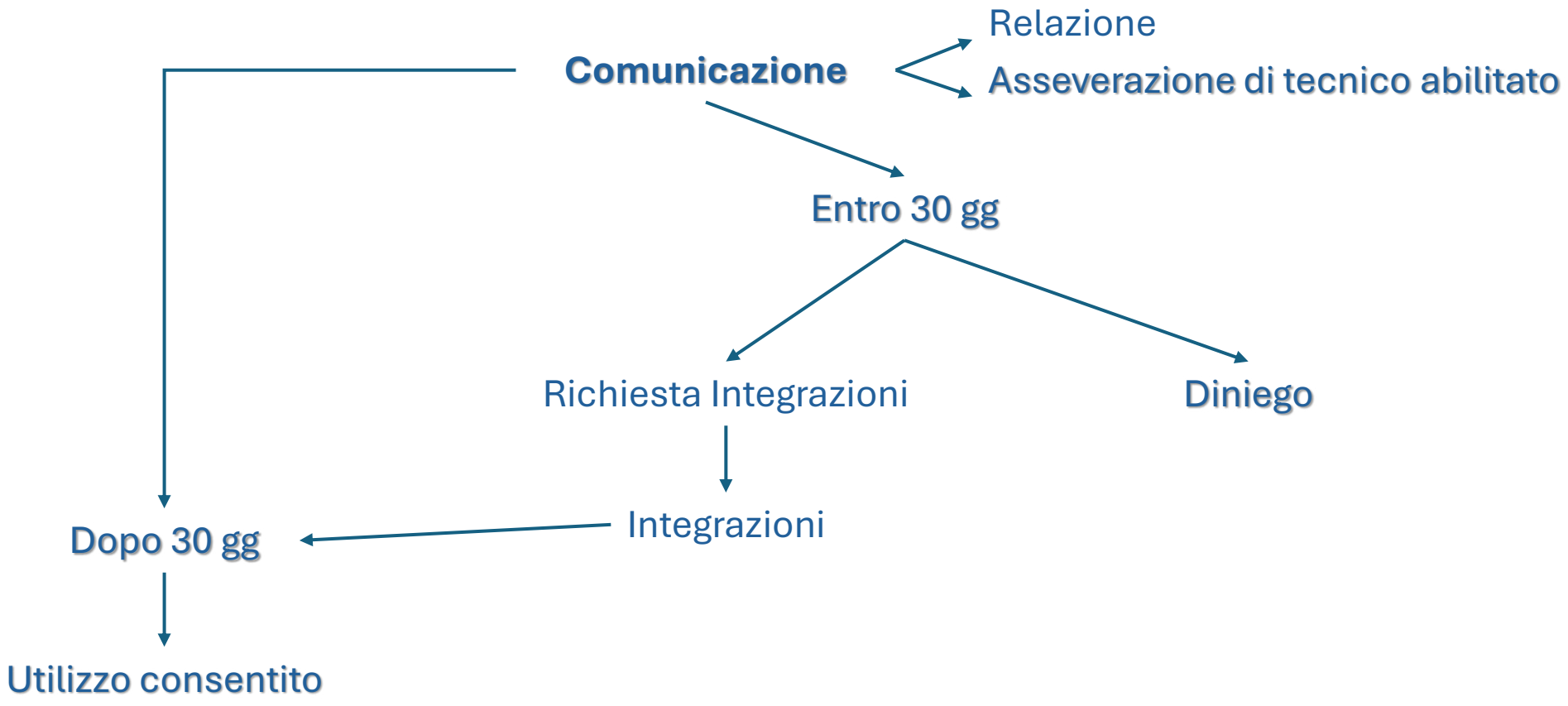

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Comunicazione

La comunicazione dell'utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall'art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano **già dotati di titolo edilizio con destinazione d'uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione**. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente **tramite posta elettronica certificata (PEC)**, al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, **30 giorni prima** dell'effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

La comunicazione deve essere **presentata dal datore di lavoro**.

Comunicazione

La comunicazione deve essere accompagnata da una **relazione** che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l'indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all'interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all'emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili. Inoltre, dovrà essere allegata anche **l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato**, iscritto all'Albo professionale, inerente a:

- Conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
- Agibilità dei locali;
- Rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- Conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.);
- Rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
  - sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
  - sussistenza delle condizioni di salubrità dell'aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
  - sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;

Dopo la comunicazione

I locali possono essere utilizzati **trascorsi trenta giorni** dalla data della Comunicazione in deroga.

Qualora la Comunicazione in deroga risulti **carente o incompleta** della necessaria documentazione, l'Ispettorato che ha ricevuto la comunicazione procederà, **entro i 30 gg dalla presentazione** della stessa, alla richiesta di "ulteriori informazioni" di cui all'art. 65 co. 3 del d.lgs. 81/2008, comunicando i termini entro i quali dovrà essere fornito il riscontro richiesto.

In tal caso, l'utilizzo dei locali **sarà consentito trascorsi trenta giorni** dalla ***comunicazione delle ulteriori informazioni richieste***, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell'art.65 del d.lgs 81/2008, l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio comunicherà al datore di lavoro, via PEC, **il diniego** all'utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

Gas Radon

Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, **entro 24 mesi dall'inizio dell'attività**, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del **d.lgs. 101/2020**, il quale prevede che “”; *nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall'inizio dell'attività nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d)*

Inoltre, al comma 6, il d.lgs. n. 101/2020 stabilisce che “*l'esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalità indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che* ***costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio*** *di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*”.

Infine, si ricorda che la **possibile** presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008).

Casi particolari

Locali con particolari esigenze tecniche

L'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, prima della modifica operata dalla legge n. 203/2024, non prevedeva alcuna richiesta all'organo di vigilanza per l'uso dei locali nel caso in cui ricorrevano "**particolari esigenze tecniche**".

La nuova disciplina, che prevede la comunicazione, si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall'entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di "particolari esigenze tecniche", se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.

Istanze presentate alle ASL prima della modifica

Le richieste di deroga trasmesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 203/2024, **restano di competenza delle ASL** che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima, secondo il principio tempus regit actionem prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell'istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali.

Casi particolari

Volture

La comunicazione prevista dal comma 3 dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 **rimane valida fino a quando** le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo **restano immutati**. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008.

Modifiche ai locali autorizzati

La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei **va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative** come ad esempio: tipologia dell'attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.

Anche in tal caso l'utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all'Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni.

La suddetta indicazione trova applicazione sia per i locali già "autorizzati" ai sensi della previgente normativa sia per i locali per i quali si è proceduto alla "comunicazione" ai sensi della nuova normativa introdotta dalla legge n. 203/2024.

Vigilanza e Controlli

Caso 1: dichiarazione non veritiera

L'ufficio riterrà **non veritiera** una dichiarazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- emissioni di agenti nocivi,
- non idonee condizioni di aerazione,
- non idonee condizioni di illuminazione,
- non idonee condizioni di microclima.

Per quanto concerne invece l'eventuale **mancato rispetto dei requisiti dell'allegato IV** del d.lgs. n. 81/2008, in quanto applicabili, dovrà ritenersi non veritiera la dichiarazione in presenza di violazioni di più precetti rientranti nelle categorie omogenee 1.5 (vie e uscite di emergenza), 1.6 (porte e portoni), 1.7 (scale) (almeno due precetti in almeno due diverse categorie).

Pertanto, l'Ufficio dovrà procedere:

- alla notizia di reato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei confronti del richiedente, in quanto l'art. 76 del menzionato decreto prevede una responsabilità penale per i soggetti privati che rilasciano dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso;
- alla contestazione della violazione ai sensi dell'art. 65 co. 1 del d.lgs. n. 81/2008, imponendo tramite verbale di prescrizione l'interruzione delle lavorazioni vietate.

Caso 2: mancato rispetto di uno o più requisiti di cui all'allegato IV del d.lgs. n. 81/2008 (ad eccezione delle categorie omogenee 1.5, 1.6 e 1.7), in quanto applicabili:

Salvo quanto previsto nel caso 1, l'Ufficio dovrà procedere alla **contestazione della violazione di cui all'art. 65 co. 2 del d.lgs. n. 81/2008**, con apposito verbale di prescrizione.

Viale Giovanni Paolo II, n. 3 – 73100 Lecce
tel. 0832 1567001
EMAIL ITL.lecce@ispettorato.gov.it PEC ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Vigilanza e Controlli

Caso 3: evidenza di una o più asseverazioni non veritiere

Si applica quanto indicato nel caso 1 e, inoltre, l'Ufficio dovrà procedere nei confronti del tecnico asseveratore alla:

- **comunicazione** al relativo Albo professionale, per **violazione del codice deontologico;**
- **notizia di reato ai sensi dell'art. 482 del c.p.p.**.

Caso 4: utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prima dei trenta giorni

dalla data di presentazione della Comunicazione o dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste:

- **contestazione della violazione di cui all'art. 65 co. 1 del d.lgs. 81/2008** con apposito verbale di prescrizione.